Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. Corte costituzionale, 5 maggio 2021, n. 86, **dichiara illegittime alcune norme della Regione Sardegna sulla competenza legislativa delle Regioni in materia di tutela dell'ambiente marino e smaltimento dei depositi di posidonia.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

2. Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2021, n. 3529, **sulla sopravvenienza in tema di revoca di contributi dovuti in base a sentenza passata in giudicato;**
3. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2021, n. 3503, **alla Corte costituzionale il tetto retributivo esteso ai compensi dei giudici tributari;**
4. Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2021, n. 2289, **l'appello cautelare contro il decreto presidenziale ha carattere eccezionale;**
5. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2021, n. 3465, **sulla nomina del difensore civico nella Regione Lombardia;**
6. Cons. Stato, sez. IV, 30 aprile 2021, n. 3447, **sulle conseguenze che discendono dalla negligenza del difensore che non ha conservato documenti essenziali per la parte rappresentata (*in primis* il ricorso di primo grado al TAR), rendendo impossibile la ricostruzione del fascicolo di parte e d'ufficio;**
7. T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 29 aprile 2021, n. 448, **alla Corte costituzionale l'automatismo interdittivo della comunicazione antimafia per il reato di traffico illecito di rifiuti, anche in forma non associativa.**

Normativa ed altre novità di interesse

8. **Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (in G.U. n. 103 del 30 aprile 2021; in vigore dal 30 aprile 2021).**

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune norme della Regione Sardegna sulla competenza legislativa delle Regioni in materia di tutela dell'ambiente marino e smaltimento dei depositi di posidonia.

Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2021, n. 86, Pres. Coraggio, Est. Amoroso

La Corte costituzionale ha precisato che la disciplina sia della posidonia, come pianta marina, sia dei residui della stessa che il moto ondoso deposita sugli arenili ricade nella materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», ed è di competenza esclusiva del legislatore statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); la gestione di tali accumuli è ricompresa nella disciplina nazionale dei "rifiuti"; in particolare, i resti della pianta marina denominata "Posidonia oceanica" devono essere trattati ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» secondo cui costituiscono «rifiuti urbani» quelli «di qualunque natura o provenienza giacenti […] sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua».

Le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente. In particolare, con riferimento ad altra Regione a statuto speciale, la competenza esclusiva

statale in materia di «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema» può incontrare altri interessi e competenze, con la conseguenza che – ferma rimanendo la riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale – possono dispiegarsi le competenze proprie delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.

La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune;
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della medesima legge nella parte in cui stabilisce che «qualora si proceda allo spostamento della posidonia spiaggiata, è fatto assoluto divieto procedere al suo smaltimento in discarica»;
c) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della medesima legge, limitatamente alla parte in cui prevede che la «vagliatura» può avvenire nel sito in cui è conferita la posidonia; Invero, la norma regionale, laddove stabilisce che le operazioni di vagliatura possono essere espletate anche «nel sito in cui è conferita la posidonia», reca una disciplina incompatibile con la Parte quarta cod. ambiente e si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost;
d) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della medesima legge nella parte in cui dispone che «[f]atto salvo quanto previsto dal presente articolo, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(2)

La III Sezione si pronuncia sulla sopravvenienza in tema di revoca di contributi dovuti in base a sentenza passata in giudicato.

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 6 maggio 2021, n. 3529 – Pres. Frattini, Est. Puliatti

Non sussiste un diritto all'esecuzione del giudicato, intervenuto sull'accertamento del diritto del familiare di vittima innocente della criminalità organizzata, alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 4, l. n. 302 del 1990 e dell'assegno di cui all'art. 2, l. n. 407 del 1998, ove sia venuto meno il requisito soggettivo per la concessione del beneficio.

Ha ricordato la Sezione che la violazione di giudicato presuppone il permanere immutata della situazione in fatto e diritto considerata nel giudicato, restando, viceversa, salva e impregiudicata la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2017, n. 4348).

L'esecuzione del giudicato può, infatti, trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante

sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima; anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l'integrale ripristino dello *status quo ante*..." (Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11).

Nella specie, l'intervenuta revoca dei benefici, sulla base delle cambiate circostanze fattuali, determina un mutamento che impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza atteso che la sopravvenienza incide, in caso di situazioni giuridiche soggettive durevoli, anche sul tratto dell'interesse antecedente al giudicato.

(3)

La V Sezione rimette alla Corte costituzionale il tetto retributivo esteso ai compensi dei giudici tributari.

Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 5 maggio 2021, n. 3503 – Pres. Severini, Est. Perotti

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, d.l. n. 66 del 2014 e dell'art. 23-*ter*, d.l. n. 201 del 2011, per contrasto con agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 Cost., nella parte in cui estendono l'istituto del "tetto retributivo" anche ai compensi dei giudici tributari che ordinariamente svolgano attività lavorativa subordinata presso una pubblica amministrazione, finendo in tal modo per tradursi nell'imposizione unilaterale, da parte dell'amministrazione beneficiaria dei

relativi servizi, della progressiva gratuità delle relative prestazioni, man mano che la qualità e quantità delle stesse vada aumentando.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(4)

La II Sezione precisa la natura eccezionale dell'appello cautelare.

Consiglio di Stato, sezione II, decreto cautelare 4 maggio 2021, n. 2289 - Pres. Cirillo

E' inammissibile l'appello cautelare contro il decreto presidenziale per il chiaro disposto dell'art. 56 c.p. a., che espressamente ne stabilisce la non appellabilità, fatto salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui il decreto abbia un contenuto decisorio tale da definire in maniera irreversibile la materia del contendere, evenienza che si verifica allorquando la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, come negli eccezionali casi di un decreto cui non segua affatto una camera di consiglio o in cui la fissazione della camera di consiglio avvenga con una tempistica talmente irragionevole da togliere ogni utilità alla pronuncia collegiale con incidenza sul merito del giudizio (di talché residuino al limite questioni risarcitorie), dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado.

(5)

La V Sezione si pronuncia sulla nomina del difensore civico nella Regione Lombardia.

Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2021, n. 3465 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Franconiero

Nella regione Lombardia, il difensore civico, per poter svolgere le competenze attribuite dall'art. 61 dello Statuto regionale - *id est* compiti di carattere para-giurisdizionale nei rapporti tra cittadino ed amministrazione, in funzione del buon andamento e dell'imparzialità di quest'ultima e della tutela dei diritti e degli interessi dei primi - deve possedere una adeguata preparazione culturale, in aggiunta ai requisiti di esperienza specificamente previsti per quest'ultimo dalla l. reg. Lombardia n. 18 del 2010; è pertanto illegittima la nomina a difensore civico di un soggetto titolare di licenza di scuola media inferiore, non potendosi considerare in possesso di un "titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato" ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), l. reg. n. 25 del 2009.

(6)

La IV Sezione si pronuncia sulle conseguenze che discendono dalla negligenza del difensore che non ha conservato documenti essenziali per la parte rappresentata (*in primis* il ricorso di primo grado al T.a.r.), rendendo impossibile la ricostruzione del fascicolo di parte e d'ufficio.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 aprile 2021, n. 3447 – Pres. Poli, Est. Di Carlo

Tra le conseguenze che discendono dalla negligenza del difensore che non ha conservato documenti essenziali per la parte rappresentata (in primis il

ricorso di primo grado al T.a.r.), rendendo impossibile la ricostruzione del fascicolo di parte e d'ufficio, vi è:

- la irricevibilità dell'opposizione al decreto di perenzione emanato ex art. 9 comma 2 l. n. 205 del 2000, proposta dopo 8 anni dalla comunicazione del decreto presso la segreteria del T.a.r. dove il difensore risultava domiciliato ex lege;

- la condanna alle spese con sanzione ex art. 26 comma 2 c.p.a.

(7)

Il T.a.r. rimette alla Corte costituzionale l'automatismo interdittivo della comunicazione antimafia per il reato di traffico illecito di rifiuti, anche in forma non associativa.

T.a.r. per il Piemonte, sezione I, ordinanza 29 aprile 2021, n. 448 – Pres. Salamone, Est. Risso

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011, come richiamato dal comma 2 dell'art. 84, nella parte in cui, rinviando all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p., prevede l'automatismo interdittivo della comunicazione antimafia per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), anche in forma non associativa.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Normativa ed altre novità di interesse

(8)

Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (in G.U. n. 103 del 30 aprile 2021; in vigore dal 30 aprile 2021).